

**La disposizione di cui all'art. 110, comma del CCNL Area Sanità 2016/2018 è applicabile anche ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo definito?**

Si ritiene che l'art. 110, comma 9, del CCNL del 19.12.2019 dell'Area della Sanità, il quale dispone che " La titolarità di un incarico dirigenziale di natura gestionale è incompatibile con il rapporto di lavoro a impegno orario ridotto.", non sia suscettibile di applicazione analogica ai rapporti di lavoro a tempo definito che sono mantenuti ad esaurimento anche dall'art. 86, comma 1, (Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento) dello stesso CCNL e che, come ivi specificato, non sono rapporti di lavoro a regime esclusivo.

A tal proposito e più in generale, si segnala che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett.a) (Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa) del medesimo CCNL, in caso di passaggio al rapporto non esclusivo non vi è preclusione "...al conferimento di direzione di strutture semplici e complesse fermo restando quanto eventualmente previsto dalle discipline legislative regionali in merito ai criteri per il conferimento dei predetti incarichi di direzione di struttura;".